

Circolare 20/2024

Verona – marzo 2024

ESONERO PREVIDENZIALE PER LE LAVORATRICI MADRI NELLA LEGGE DI BILANCIO 2024

La presente fa seguito alla circolare di Studio n. 05/2024.

Con la recente Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), il Legislatore ha previsto 2 distinte e temporanee forme di esonero, dal pagamento della contribuzione previdenziale a proprio carico, per le lavoratrici madri aventi specifiche caratteristiche:

- un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di 3 o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, per periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 (triennale);
- un esonero simile viene previsto anche per le lavoratrici madri di 2 figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, ma solo per il periodo di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (annuale).

La norma specifica, inoltre, che l'applicazione del suddetto esonero lascia comunque ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Tra le 2 ipotesi operative, oltre alla differente durata, riguarda l'eventuale momento di cessazione del godimento: posto per le lavoratrici con 3 figli al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo; anticipato per quelle con 2 figli al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, la soglia di agevolazione sarà riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

La lavoratrice, titolare di più rapporti di lavoro, potrà avvalersi dell'esonero in trattazione per ciascun rapporto.

L'Istituto, sul piano operativo fa rilevare che la realizzazione del requisito, per la lavoratrice madre, debba intendersi soddisfatto al momento della nascita del terzo figlio (o successivo), mentre la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio (o successivo). In maniera simile, ma con riferimento al secondo figlio, si pone il requisito per la lavoratrice madre di 2 figli.

Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato, di un rapporto di lavoro a tempo determinato, l'esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.

L'agevolazione in esame non costituisce aiuto di Stato e non è quindi soggetta all'autorizzazione della Commissione Europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Inoltre, detta agevolazione risulta cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previsti dalla legislazione vigente, risultando strutturalmente alternativa all'esonero sulla quota dei contributi previdenziali previsto per la generalità dei lavoratori (6 o 7%).

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato